



COMUNE DI ROTTOFRENO
Provincia di Piacenza



REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL VERDE
PUBBLICO E PRIVATO

APPROVATO CON DELIBERA DI
CONSIGLIO COMUNALE
N. 2 DEL 12/02/2009

Dott. agr. Raffaella Fumi
Piacenza

20 gennaio 2009

INDICE

NORME GENERALI

- Art. 1** Finalità del Regolamento comunale
- Art 2** Ambiti di applicazione
- Art 3** Competenze, responsabilità, rilascio delle autorizzazioni

CATEGORIE DI AREE A VERDE

- Art 4** Verde privato
- Art 5** Verde pubblico
- Art 6** Piante tutelate

VERDE PRIVATO

- Art 7** Campo di applicazione
- Art 8** Obblighi e divieti
- Art 9** Prescrizioni per la tutela degli apparati radicali
- Art 10** Prescrizioni per potature
- Art 11** Autorizzazioni nel caso di abbattimenti
- Art 12** Abbattimenti urgenti

VERDE PUBBLICO

- Art 13** Campo di applicazioni
- Art 14** Obblighi e divieti
- Art 15** Deroghe alla norma generale
- Art 16** Protezione degli alberi nei cantieri
- Art 17** Danneggiamenti a carico di piante di proprietà comunale
- Art 18** Indennità per danni biologici al verde

CURE CULTURALI DEL VERDE PUBBLICO

- Art 19** Diserbi e disinfestazioni
- Art 20** Difesa fitosanitaria
- Art 21** Potature degli alberi
- Art 22** Abbattimento di alberi
- Art 23** Trapianto di alberi maturi
- Art 24** Messa a dimora di alberi in condizioni particolari

NORME D'USO DEL VERDE PUBBLICO

- Art 25** Disposizioni generali
- Art 26** Orari di fruizione
- Art 27** Veicoli ammessi
- Art 28** Controllo e sorveglianza
- Art 29** Manifestazioni
- Art 30** Occupazione di aree verdi
- Art 31** Divieti
- Art 32** Uso degli spazi verdi
- Art 33** Sanzioni

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE PER LE ZONE A DESTINAZIONE AGRICOLA

- Art 34** Divieto di incendio delle sponde dei fossi, corsi d'acqua e aree incolte
- Art 35** Salvaguardia delle siepi e delle boscaglie arbustive

- Art 36** **CONTRIBUTI ECONOMICI A PRIVATI PER LA SALVAGUARDIA DEL VERDE TUTELATO**
- Art 37** **Soggetti ammessi**
- Art 38** **Oggetto degli interventi**
- Art 39** **Oneri a carico del soggetto assegnatario**
- Art 40** **Modalità di assegnazione degli interventi**
- Art 41** **Durata della convenzione**
- Art 42** **Controlli**

ALLEGATI

- ALLEGATO A** **Classificazione delle alberature per classe di crescita**
- ALLEGATO B** **Elenco delle essenze velenose per l'uomo**
- ALLEGATO C** **Requisiti di qualità per la progettazione del verde pubblico**
- ALLEGATO D** **Norme tecniche per la gestione delle aree a verde pubblico**
- ALLEGATO E** **Norme tecniche per i nuovi impianti**
- ALLEGATO F** **Determinazione delle indennità per lesioni arrecate alle alberature**
- ALLEGATO G** **Responsabilità in caso di danni provocati da alberature**
- ALLEGATO H** **Strumenti normativi di riferimento**

NORME GENERALI

Art. 1 – Finalità del Regolamento comunale

Operare nel verde in modo corretto significa rispettare criteri agronomici, fisiologici, architettonici ed ambientali.

Lo scopo del presente Regolamento è quello di definire norme e criteri per una corretta gestione, progettazione e creazione del verde pubblico e privato.

Tale Regolamento deve essere uno strumento normativo e tecnico che permette:

- di definire le interazioni tra l'Ente pubblico, il privato e gli operatori del settore;
- di quantificare eventuali danni biologici arrecati agli alberi;
- di fornire indicazioni tecnico-agronomiche corrette.

Il fine principale è quello di evitare il verificarsi di scorretti interventi nelle potature, negli abbattimenti, nelle progettazioni.

Art. 2 – Ambiti di applicazione

Il presente Regolamento si applica al verde delle aree pubbliche e private ubicate nel territorio del comune di Rottofreno (Piacenza)

Esulano dal Regolamento:

- le piante da frutto poste in orti o in aree di pertinenza di edifici agricoli, nonché gli alberi che appartengono ad impianti di arboricoltura da legno o per biomassa;
- gli interventi di disboscamento, sradicamento, cambio di destinazione d'uso e movimento terra di cui alla L. 2367/1923 e s.m.i.;
- i giardini e i parchi storici già soggetti a normative di vincolo specifiche;
- le specie ornamentali all'interno di vivai;
- gli orti botanici
- le aree di tutela ambientale soggette a normativa specifica.

L'Amministrazione Comunale potrà, con apposita Ordinanza, porre sotto tutela piante singole o in gruppi che rivestono particolare importanza storica, culturale, paesaggistica, naturalistica o scientifica.

Art 3 Competenze, responsabilità, rilascio delle autorizzazioni

Le competenze e la gestione del verde pubblico sono affidate all'Ufficio Ambiente del Comune di Rottofreno.

Tutti gli interventi sul verde possono essere appaltati ad imprese, eventualmente inserite in un albo apposito, che dovranno attenersi alle disposizioni dell'Ufficio Ambiente.

Gli affidamenti degli incarichi saranno assegnati alle imprese in funzione non solo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ma anche della presenza di personale qualificato e di attrezzature consone.

La responsabilità della realizzazione e della gestione del verde è attribuita al Servizio Ambiente; in caso di eventuali danni arrecati agli alberi da cose e persone è lo stesso

Servizio Ambiente che dovrà tempestivamente segnalare i problemi al Sindaco e all'Assessore competente: questi diventano, dopo tale segnalazione scritta, responsabili della custodia del bene pubblico e devono prendere provvedimenti.

Gli interventi diretti sul verde privato tutelato, sul verde pubblico e su porzioni di terreno comprese nel raggio di m 3 dall'albero, vanno autorizzati dal Servizio Ambiente tramite la compilazione di apposito modulo (eventualmente supportato da Relazione Agronomica) che descriva l'area e tutti gli accorgimenti di rispetto adottati.

Le richieste per questi interventi andranno formulate secondo la modulistica appositamente predisposta.

Le autorizzazioni rilasciate dal Comune sono valide per anni 1 (uno) e devono essere tenute a disposizione per eventuali controlli sul luogo di esecuzione dei lavori.

Per le situazioni ove esista incidenza sul verde pubblico, tali autorizzazioni dovranno essere subordinate al versamento di un deposito cauzionale per eventuali danni alle parti pubbliche.

CATEGORIE DI AREE A VERDE

Art 4 Verde privato

E' considerato verde ornamentale privato tutto il patrimonio a verde a corredo delle proprietà private, sia ad uso residenziale, artigianale, industriale, agricolo o misto. Dal verde ornamentale privato agricolo sono escluse le coltivazioni agricole.

Sono sottoposte a tutela anche le siepi, i filari, il verde delle zone umide ed i boschetti delle aree agricole presenti nel territorio comunale.

Art 5 Verde pubblico

Il verde ornamentale pubblico include tutto il patrimonio vegetale a corredo di strutture pubbliche: giardini pubblici, parchi, viali, aiuole, aree sportive, aree verdi di pertinenza di edifici pubblici (scuole, uffici, biblioteche,...), parcheggi, cimiteri,...

Art. 6 Piante tutelate

Sono considerate piante sottoposte a tutela speciale tutti i soggetti arborei il cui diametro, misurato a cm 130 di altezza, supera cm 40.

La misura è ridotta a cm 20 di diametro per le specie a crescita molto lenta quali la lagerstroemia, il corbezzolo, il biancospino e l'acero giapponese.

La tutela si estende alle piante policormiche nel caso in cui esse possiedano almeno un fusto con circonferenza oltre il valore di tutela.

Anche i filari arborei e le siepi arbustive formati da essenze autoctone o naturalizzate presenti nelle zone agricole sono sottoposti a tutela.

Per il verde pubblico e le piante tutelate ex art. 6 sono vietati:

- gli abbattimenti non autorizzati
- le potature a capitozzo sulle branche (ad eccezione di giustificazioni fitosanitarie)
- le potature con sezione del taglio superiore a cm 7
- gli scavi entro m 3 dal tronco per i soggetti di diametro tronco inferiore a m 1,0 (la misura di tutela sale a m 4,0 per gli alberi con tronco di diametro superiore)
- i riporti di terra superiori ai cm 5
- le pavimentazioni impermeabilizzanti al piede dell'albero entro m 3 dalla superficie esterna del tronco
- i trapianti non autorizzati.

Le eventuali richieste di intervento devono essere giustificate da una relazione dettagliata redatta da tecnico qualificato, che descriva lo stato dei luoghi, le motivazioni tecniche dell'intervento sull'albero ovvero gli accorgimenti tecnici di tutela.

Per il verde privato, il richiedente fa domanda prima dell'inizio dei lavori; a seguito della richiesta l'Ufficio Ambiente rilascia autorizzazione scritta nei termini di legge.

In caso di abbattimenti urgenti per manifesta pericolosità di schianto, il proprietario è autorizzato all'intervento immediato da sanare con autodichiarazione corredata da perizia agronomica firmata da tecnico abilitato.

In caso di abbattimento o di danno biologico non giustificabile in sanatoria, la proprietà verrà sanzionata con un importo pari al valore del danno biologico determinato con procedimento estimativo (vedi allegato).

VERDE PRIVATO

Art 7 Campo di applicazione

Sono oggetto del presente Regolamento le piante definite agli artt. 4 e 6.

Art. 8 Obblighi e divieti

Gli interventi sul verde privato dovranno essere preventivamente comunicati e, se necessario, autorizzati dall'Ufficio Ambiente.

E' fatto divieto di:

- abbattere, rimuovere, danneggiare gli alberi posti sotto tutela
- effettuare capitozzature senza una relazione agronomica - forestale che ne giustifichi la necessità
- danneggiare le radici degli alberi senza una relazione agronomica giustificativa
- piantare, seminare o diffondere le specie botaniche infestanti. Le essenze velenose o tossiche riportate nell'allegato B possono essere impiegate previa comunicazione scritta.
- apporre cartelli segnaletici e chiodi, anche per periodi temporanei, su qualsiasi albero.

Art. 9 Prescrizioni per la tutela degli apparati radicali

Sono vietati nell'area di rispetto degli alberi (minimo m 3 dal colletto) danneggiamenti o disturbi arrecati agli apparati radicali mediante:

- pavimentazione del suolo con materiale impermeabile;
- compattamento del suolo anche tramite il passaggio o la sosta di automezzi;
- scavi o riporti di materiali, compresa terra o sabbia;
- distribuzione di materiali inquinanti o fitotossici (sali, oli, acidi, diserbanti,...).

Art. 10 Prescrizioni per potature

E' vietato:

- eseguire capitozzature e/o accorciare le branche, senza che siano giustificate da relazione di tecnico competente (agronomo o forestale);
- recidere rami di diametro superiore a cm 5-6;
- eseguire potature sulle conifere;
- potare rami verdi in primavera/estate.

Le potature vanno sempre eseguite quando si presentano i seguenti casi:

- rami secchi,
- rami parassitizzati,
- monconi o rami spezzati.

E' possibile eliminare i rami inferiori della chioma delle Gimnosperme (palchi) durante il riposo vegetativo, ma non si possono eliminare più di cinque cerchie di rami vivi.

La "potatura verde" è possibile quando è:

- potatura di formazione
- ars topiaria
- eliminazione di rami spezzati
- contenimento del vigore vegetativo di siepi.

Art. 11 Autorizzazioni nel caso di abbattimenti

L'abbattimento di piante tutelate può essere eseguito solo previa autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Ambiente del Comune.

Per richiedere l'autorizzazione è necessario che il proprietario presenti apposita domanda all'Ufficio con le seguenti indicazioni obbligatorie:

- dati del richiedente,
- descrizione dell'esemplare arboreo,
- circonferenza al fusto misurata a cm 130 da terra,
- altezza dell'esemplare,
- specie botanica di appartenenza,
- descrizione dell'area,
- motivazione della richiesta,
- disponibilità del richiedente ad effettuare il reimpianto con nuovi alberi,
- perizia tecnica redatta da tecnico specializzato e abilitato.

Nel caso in cui l'intervento riguardi distanze non rispettate dai confini di proprietà o da incroci o strade (secondo il Codice Civile e il Codice della strada) l'autorizzazione è sempre concessa.

In tutti gli altri casi è necessaria una valutazione visiva e/o strumentale da parte di tecnico qualificato che certifichi e descriva la patologia o la pericolosità dell'individuo arboreo di cui si chiede la rimozione.

Nel caso in cui tale soggetto sia classificato con FRC di classe D (classe di rischio statico ad elevato pericolo di ribaltamento o schianto) si deve provvedere alla sostituzione immediata.

Per l'abbattimento di alberi non sottoposti a tutela speciale è comunque necessaria l'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Comunale competente, esaminata la richiesta indicante i dati generali dell'albero e l'eventuale disponibilità del richiedente a sostituire gli alberi abbattuti.

Art. 12 Abbattimenti urgenti

Qualora il proprietario o il possessore di un terreno dovesse riscontrarvi piante in pericolo di schianto, documentato da una perizia di tecnico qualificato, deve comunicarlo all'Ufficio Ambiente, chiedendo l'autorizzazione all'abbattimento immediato.

Nel caso in cui l'Ufficio Ambiente, o tecnico incaricato da questi, riscontri la presenza di alberi colpiti gravemente da attacchi parassitari o in pericolo di ribaltamento o schianto,

situati in aree private, l'Ufficio può ordinare l'esecuzione di specifici interventi o l'abbattimento delle piante, con oneri a carico del proprietario.

VERDE PUBBLICO

Art. 13 Campo di applicazione

Sono oggetto di protezione tutti gli alberi, arbusti, siepi, bordure, fiori e tappeti erbosi, ubicati sul territorio comunale, appartenenti al patrimonio o demanio comunale, di cui all'art. 5.

Art. 14 Obblighi e divieti

E' fatto obbligo, nella realizzazione di nuove opere e nella gestione dell'esistente, di attenersi a quanto predisposto dal presente Regolamento.

L'obbligo riguarda l'esclusione dell'impiego di essenze velenose ed il rispetto dei requisiti di qualità e delle norme tecnico-agronomiche, riportati negli Allegati.

Il presente Regolamento vieta:

- il danneggiamento, la distruzione e la raccolta di tutto ciò che fa parte del patrimonio vegetale pubblico;
- la messa a dimora o il taglio di piante sul suolo pubblico senza specifica autorizzazione.

Sono considerati danneggiamenti e distruzioni:

- danni causati da imprese o da privati (danni alle radici, scortecciamenti, rottura di branche, capitozzature, taglio di rami non autorizzati, costipamento del suolo, irrorazione di liquidi o di materiale fitotossico sia sugli apparati radicali che su quelli aerei, calce, cemento, distruzione di essenze erbacee ed arbustive, scavi non autorizzati, rinalzo di terra al colletto,
- danni causati da veicoli o da persone (solchi, raccolta di fiori,...).

OBBLIGHI: SUPERFICIE DI SUOLO LIBERO AL PIEDE DEGLI ALBERI DI NUOVO IMPIANTO

Nelle nuove opere a verde pubblico, le alberature dovranno godere di una superficie minima di terreno, priva di coperture, pari almeno a:

- m² 6,0 per alberi a crescita elevata (I^a classe)
- m² 4,0 per alberi a crescita media (II^a classe)
- m² 2,0 per alberi a crescita contenuta (III^a classe)

Le lastre forate in calcestruzzo posate al piede delle alberature si considerano convenzionalmente equivalenti a 1/2 della superficie libera. In questo caso l'ampiezza minima interna ai cordoli delle aiuole stradali dovrà essere la seguente:

- m² 1,0 per alberi a crescita contenuta (crescita III^a classe)
- m² 2,0 per alberi a crescita media (crescita II^a classe)
- m² 3,0 per alberi a crescita elevata (crescita I^a classe)

La norma non si applica ad alberature collocate in aree pavimentate con cubetti di porfido su sabbia.

I servizi tecnologici interrati di nuova costruzione dovranno essere collocati a distanza non inferiore a m 3,0 dall'asse del filare.

La distanza è misurata dal bordo della condotta alla mezzzeria del filare.

Nel caso in cui le condotte attraversino perpendicolarmente il filare come anche per scavi straordinari a distanze inferiori a quelle indicate, gli alberi interessati dal danneggiamento alle radici dovranno essere obbligatoriamente potati secondo la direzione di un tecnico qualificato e certificati nella idoneità fitostatica per evitare rischi di ribaltamento o di patologie della radice.

OBBLIGHI: SESTI DI IMPIANTO DEI FILARI

Nei progetti delle alberate stradali dovranno essere rispettati i sestri d'impianto a seguito descritti:

- minimo m 3,0 per alberi a crescita contenuta (III^a classe)
- minimo m 6,0 per alberi a crescita media (II^a classe)
- minimo m 9,0 per alberi a crescita elevata (I^a classe)

Tali distanze di impianto possono variare per rispondere a problematiche specifiche, secondo indicazioni di tecnico qualificato.

OBBLIGHI: DISTANZE DAI MANUFATTI

Nei progetti delle alberate stradali dovranno essere rispettate distanze minime di m 1 dal profilo del cordolo stradale, in funzione della classe di appartenenza degli alberi. Le distanze minime dagli edifici devono tener conto della dimensione che può raggiungere la chioma dell'albero a maturità, al fine di evitare di dover intervenire con operazioni di potatura di contenimento.

Le distanze devono essere sempre in accordo con le norme del Codice Civile e del Nuovo Codice della strada, richiamate nell'allegato E.

Art. 15 Deroghe alla norma generale

Per interventi di pubblica utilità eseguiti dall'Amministrazione Comunale, o dalla stessa autorizzati, si opera in deroga alle disposizioni del vigente Regolamento, fatto salvo il principio del minor danno.

Art. 16 Protezione degli alberi nei cantieri

Le alberature vanno sottoposte a protezione sia nei cantieri privati che pubblici con lo scopo di impedirne i danneggiamenti meccanici e fisiologici.

Vengono perciò vietati gli interventi di:

- costipamento del terreno entro la distanza di m 3,0 dal profilo esterno del tronco o comunque nella proiezione della chioma (le radici rischiano di morire per asfissia radicale). Gli eventuali lavori nello spazio di pertinenza delle radici vanno eseguiti a mano e non con mezzi meccanici;
- inquinamento del terreno con sali, oli, etc.;
- scortecciature, fratture, traumi al fusto;
- danni alle radici per scavi: la posa di tubazioni deve essere eseguita al di fuori della zona di proiezione della chioma;
- riporti di terra che riducono la quantità di ossigeno a disposizione delle radici. Se necessario occorre attuare interventi in grado di favorire la penetrazione dell'ossigeno a livello delle radici (materiale grossolano, tubi di aerazione,...);

- abbassamento del terreno, che distruggerebbe buona parte dell'apparato radicale con funzione trofica.

L'uso degli alberi per il fissaggio di cavi, transenne o ripari di qualsiasi natura è vietato.

Gli esemplari da salvaguardare e l'area di cantiere da proteggere, andranno delimitati con recinzioni realizzate con reti di altezza minima di m 2,0, disposte alla distanza minima di m 3,0 dal tronco, per impedire l'accesso nell'area di rispetto.

Qualora non sia possibile, per problemi di oggettiva insufficienza di spazio, mettere in pratica quanto sopra riportato, gli alberi dovranno essere protetti con una incamiciatura di tavole di legno alte m 2,0, disposte attorno al tronco.

Le tavole non dovranno essere fissate al tronco con chiodi ma con legatura mobile.

Gli scavi al piede degli alberi dovranno rispettare le distanze di cui all'art. 9 e di cui sopra e non devono rimanere aperti, in media, per più di 2 settimane.

Le radici esposte sulle pareti dello scavo dovranno essere coperte da teli in juta e il terreno dovrà essere mantenuto regolarmente umido.

Nel riempimento degli scavi non potranno essere lasciati detriti o materiali di scarto.

Per la chiusura delle buche si utilizzerà terra vegetale nei cm 50 superficiali e materiale ciottoloso o grossolano negli strati sottostanti.

Gli ingombri in altezza di eventuali manufatti prefabbricati allestiti non dovranno ledere chioma e radici degli alberi presenti.

Qualora vengano costruite murature ad una distanza inferiore a m 3,0 dal fusto dell'albero si dovranno predisporre fondazioni discontinue su plinti distanti non meno di m 1,5 uno dall'altro.

Le sanzioni per danni biologici arrecati alle piante a seguito della inosservanza delle presenti norme, verranno divisi in egual misura tra la direzione lavori e l'impresa esecutrice dei lavori, secondo le procedure estimative di cui all'allegato sui danni biologici.

Al termine dei lavori, l'area interessata dovrà essere riportata alle condizioni iniziali, salvo diverse prescrizioni autorizzate dagli Uffici comunali competenti.

La correttezza del ripristino sarà verificata dall'ufficio comunale competente che provvederà all'eventuale determinazione della sanzione in caso di danneggiamenti comprovati.

Art. 17 Danneggiamenti a carico di piante di proprietà comunale

I danni provocati al verde pubblico saranno addebitati al responsabile secondo quanto stabilito al successivo Art. 18.

L'indennizzo dovrà comprendere la perdita di valore del bene ed il costo per il ripristino; sarà calcolato secondo quanto riportato nell'Allegato F e varierà a seconda che il danno sia irreversibile o reversibile, totale o parziale.

Art. 18 Indennità per danni biologici al verde

In caso di lesioni causate da manomissioni volontarie o involontarie alle pubbliche alberature, il responsabile verrà gravato di un indennizzo per danno biologico determinato da tecnico qualificato secondo le procedure estimative di cui all'allegato "F" .

Il Responsabile del Servizio Ambiente, in caso di violazione avvenuta durante interventi edilizi, potrà disporre la sospensione dei lavori per il tempo necessario all'effettuazione della perizia tecnica atta a stabilire il valore del danno provocato.

La procedura di determinazione del danno biologico, da corrispondersi al Comune, verrà applicata anche alle alberature sotto tutela di proprietà privata unitamente ai filari e alle siepi delle zone agricole.

CURE COLTURALI DEL VERDE PUBBLICO

Art. 19 Diserbi e disinfestazioni

Sono vietati i diserbi chimici e le disinfestazioni sulle aree pubbliche, ad eccezione di disposizioni di lotte obbligatorie (Cancro colorato del platano, lotta alla zanzara tigre,...), senza autorizzazione.

Il personale incaricato dell'intervento dovrà possedere apposito patentino fitosanitario, ex D.L. 194/95.

Art. 20 Difesa fitosanitaria

I trattamenti antiparassitari sulle alberate pubbliche dovranno essere sempre supportati da una relazione agronomica che riconosca la patologia e descriva tempi, modi, materiali, accorgimenti da seguire, in accordo con la legislazione vigente in materia e richiamata nell'allegato H del presente Regolamento.

In caso di disinfestazioni per irrorazione aerea, gli spazi interessati dovranno essere vietati al pubblico previa comunicazione almeno 24 ore prima.

E' obbligatorio effettuare gli eventuali trattamenti con prodotti fitosanitari specificatamente autorizzati per l'impiego su verde pubblico e l'autorizzazione deve essere riportata in etichetta.

L'impiego deve seguire le seguenti indicazioni:

- utilizzare preparati chimici ad azione parassitaria solo quando non sono disponibili metodi alternativi sufficientemente efficaci;
- scegliere i prodotti nel rispetto delle normative vigenti (Direttiva 91/414/CEE; D.L. 194/95; C.M. 15/4/1999; D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001);
- individuare modalità di somministrazione che riducano al minimo le quantità somministrate, evitando il più possibile la dispersione nell'ambiente ed i rischi per la salute e la sicurezza dei cittadini;
- informare adeguatamente la cittadinanza sugli interventi realizzati; specificando le caratteristiche dei prodotti.

All'elenco delle avversità per le quali già sussistono obblighi di lotta fitoiatrica obbligatoria

- D.M. 17/4/1998 " Disposizioni di lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano", G. U . 125 del 1/6/1998 e successiva circolare applicativa del 17/4/1998
- D.M. 23/2/2006 "Misure per la lotta obbligatoria contro il cinipide del castagno (*Dryocosmus kuriphilus*)" G.U. n. 61 del 14/3/06
- D.M. 10/9/1999 " Regolamento recante misure contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*) delle rosacee" G.U. 243 del 15/10/1999
- D.M. 30/10/2007 " Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino *Thaumetopoea pityocampa* (Den. Et Schiff.)" G.U. n. 40 del 16/2/2008

si aggiungono:

- lotta ai lepidotteri defogliatori polifagi (*Hyphantria cunea*);
- lotta alla minatrice dell'ippocastano (*Cameraria horidella*);
- lotta alla grafiosi dell'olmo (da *Graphium ulmi*);
- lotta alle tracheomicosi delle latifoglie (da *Verticillium spp* e *Ceratocystis spp*);
- lotta ai marciumi fungini radicali (da *Armillaria spp*, *Heterobasidion spp*, *Rosellinia spp*).

Occorre inoltre segnalare alle autorità competenti le patologie vegetali imputabili ai seguenti agenti eziologici:

- Cancro del cipresso
- Colpo di fuoco batterico delle Rosacee
- Scolitidi dell'Olmo
- Punteruolo rosso delle palme
- Tarlo asiatico (*Anoplophora chinensis*).

I proprietari o i gestori di aree a verde sono tenuti ad effettuare periodici controlli a proprie spese inerenti lo stato di salute delle piante che si trovano nei terreni di loro pertinenza, al fine di provvedere tempestivamente alle cure fitoiatriche necessarie o alla richiesta di abbattimento delle piante (corredata da perizia di tecnico qualificato ed abilitato), prevenendo pericoli verso se stessi e verso terzi.

I trattamenti fitoiatrici devono essere eseguiti impiegando preferibilmente pratiche agronomiche, mezzi di lotta biologica (es *Bacillus thuringiensis*) o sostanze chimiche a bassa tossicità, quando il danno supera la soglia di intervento prevista dai criteri di lotta integrata.

Art. 21 Potature degli alberi

La potatura degli alberi ornamentali rappresenta una delle pratiche più delicate nella gestione del verde, sia pubblico che privato. Molto frequentemente gli alberi vengono potati in modo scorretto, con gravi danni dal punto di vista estetico, fisiologico ed economico. Le potature dovranno essere effettuate esclusivamente durante il riposo vegetativo delle piante (periodo invernale).

Sono vietate le capitozzature (potatura drastica che comporta un grave stress energetico alla pianta con la formazione di marciumi e cavità) e i tagli di accorciamento dei rami.

Le piante vanno potate solo per i seguenti motivi:

- per dare una forma corretta alle giovani piante, se provenienti da cattivi vivai;
- per rimediare ad eventi atmosferici che hanno lesionato parte della chioma;
- per eliminare rami secchi in quota;
- per alleggerire e contenere lo sviluppo di piante di cui si teme che l'apparato radicale sia stato lesionato;
- per alleggerire piante a fine ciclo, per diminuirne il dispendio energetico;
- per mantenere in forma obbligata piante che, fin da giovani, sono state impostate in modo particolare;
- quando un albero è stato messo al posto sbagliato;
- quando un albero è stato malamente e drasticamente potato in passato.

Il cantiere di potatura prenderà avvio con i tagli sulla pianta campione, secondo le indicazioni della Direzione Lavori.

I tagli di potatura, in ogni caso, devono rispettare la zona del collare del ramo (quando presente) o essere effettuati secondo la tecnica del "taglio di ritorno".

Art. 22 Abbattimento di alberi

L'abbattimento di qualsiasi alberatura pubblica deve sempre essere motivato dal funzionario che lo ha disposto.

Le giustificazioni tecniche a supporto possono essere ricondotte a:

- albero certificato come pericolante (classe FRC di livello C-D e D)
- albero ostacolo a lavori di pubblica utilità;
- albero certificato come fonte di gravi fitopatologie;
- albero certificato privo di vegetazione.

La certificazione deve essere redatta da personale tecnico qualificato (dottore agronomo o forestale) ad eccezione dei casi in cui l'albero sia privo di vitalità.

Art. 23 Trapianto di alberi maturi

Sono ammessi i trapianti e gli spostamenti di alberi pubblici con zollatura effettuata in tempo unico solo se la data di impianto non supera i dieci anni.

L'albero andrà potato prima di essere ripiantato e dovrà essere sfogliato parzialmente sulla prima vegetazione primaverile.

Per esemplari in sito da più di dieci anni, la zollatura, il trapianto ed il trasferimento andranno progettati da un perito agrario o da un agronomo.

La relazione descriverà tempi, mezzi, metodi delle operazioni di trapianto.

Resta comunque vietato il grande trapianto in tempo unico anche a mezzo di trapiantatrici pneumatiche, non giustificato da cause di pubblica utilità.

E' vietato il trapianto di alberi con vincolo paesaggistico.

Art. 24 Messa a dimora di alberi in condizioni particolari

Nel caso di piantagioni su substrati artificiali, quali le realizzazioni in vasca o in buche con franco di radicazione inferiore a 40 cm di profondità, l'intervento dovrà essere corredato da una relazione agronomica illustrante gli accorgimenti operativi finalizzati ad evitare asfissie radicali e/o sradicamenti.

Nel caso in cui si eseguano piantagioni in aree stradali adibite a posteggio, o comunque ad aree prossime al transito degli autoveicoli, sarà obbligatoria la posa di strutture protettive in metallo o legno, per proteggere il fusto delle alberature (gabbie metalliche o pali in legno trattato) dagli urti con le autovetture.

NORME D'USO DEL VERDE PUBBLICO

Art. 25 Disposizioni generali

Lo scopo del presente Regolamento è anche quello di definire norme che consentano una corretta fruizione degli spazi verdi, al fine di permettere ai cittadini un normale godimento degli spazi pubblici, salvaguardandoli dai possibili danni che potrebbero derivare da un uso non corretto.

Le disposizioni vigenti in materia sono le seguenti:

- disposizioni generali di legge;
- disposizioni del Regolamento del verde;
- disposizioni degli uffici tecnici ed amministrativi comunali.

Art. 26 Orari di fruizione.

I parchi e i giardini, se recintati, sono aperti al pubblico secondo gli orari indicati nelle tabelle esposte ai rispettivi ingressi.

Eventuali limiti dettati dalle esigenze funzionali del servizio saranno indicati in loco.

A tal proposito l'Amministrazione Comunale può nominare un custode, scelto anche tra le realtà del volontariato cittadino, per garantire il massimo sfruttamento e godimento dello spazio da parte della cittadinanza.

Art. 27 Veicoli ammessi

In tutti gli spazi verdi è vietato l'accesso e la circolazione con veicoli a motore, ad eccezione di quelli di soccorso e di quelli autorizzati.

Art. 28 Controllo e sorveglianza

Il controllo è affidato, oltre che agli organi di polizia, agli incaricati individuati dall'Amministrazione Comunale tra i funzionari ed i tecnici dei settori interessati.

Il responsabile deve sorvegliare in merito alla corretta fruizione del verde, accogliendo segnalazioni e suggerimenti da parte dei cittadini sulla conduzione e la manutenzione degli spazi stessi, assicurare la corretta funzionalità nella gestione degli spazi verdi cui è

preposto, seguire l'attuazione dei programmi di conservazione del relativo patrimonio, segnalando all'Amministrazione ogni esigenza di intervento straordinario e/o modifica strutturale dello spazio verde.

Art. 29 Eventuali manifestazioni su verde pubblico

Le manifestazioni sportive e gli spettacoli, come anche l'installazione di strutture per finalità ludiche o per fiere e sagre cittadine, sono autorizzati negli spazi individuati, previa autorizzazione e/o concessione con pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico.

L'autorizzazione viene rilasciato dagli uffici comunali competenti.

L'autorizzazione all'utilizzo di aree verdi pubbliche è sempre subordinata al versamento di una idonea cauzione determinata dall'Ufficio comunale competente secondo i criteri stabiliti.

Oltre alle norme di cui agli artt. 7-8-9 segue che:

- *le piante non dovranno essere utilizzate per affissioni, sostegni, installazioni varie;*
- *eventuali fuochi da cucina e forni dovranno essere posti al di fuori delle aree di proiezione della chioma degli alberi, dovranno essere opportunamente distanziati dalle piante in genere e mai a contatto diretto dei tappeti erbosi;*
- *attorno alla pianta dovrà essere comunque lasciata interamente libera un'area di diametro non inferiore a 6 metri, per non danneggiare gli apparati radicali, salvo autorizzazioni concesse in deroga;*
- *le strutture devono essere preferibilmente posizionate sulle aree pavimentate, salvaguardando comunque la possibilità di transito pedonale;*
- *l'accesso dei mezzi di servizio alle strutture dovrà avvenire, se questo esiste, esclusivamente su terreno pavimentato;*
- *la dislocazione dei servizi igienici provvisori dovrà essere strutturata in modo da non provocare danni permanenti alle aree prative;*
- *per far fronte a danni eventualmente arrecati al patrimonio pubblico durante le manifestazioni (compreso il periodo di installazione e smantellamento delle strutture), il richiedente dovrà effettuare un adeguato deposito cauzionale, la cui entità dovrà essere fissata dall'UTC. - LL.PP.;*
- *il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo, per il beneficiario, di agire con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, allo scopo di prevenire danni all'ambiente;*
- *il beneficiario dovrà ripristinare i tappeti erbosi danneggiati e comunque dovrà ripristinare integralmente le condizioni originarie dell'area occupata.*

Art. 30 Occupazione di aree verdi

Nei parchi e nei giardini non è consentito lo svolgimento di attività di commercio in forma ambulante, salvo autorizzazione specifica comunale vincolata al pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico.

Gli esercenti dovranno obbligatoriamente ripristinare gli spazi utilizzati, conformemente allo stato antecedente l'uso dei medesimi.

Art. 31 Divieti in area verde pubblico

La raccolta della vegetazione, la cattura di esemplari della fauna, la raccolta di funghi o di frutti è consentita nei modi e nei limiti previsti dalla Legge in materia.

In tutte le aree a verde pubblico è vietato calpestare i tappeti erbosi *qualora il divieto sia segnalato in loco* e fatta eccezione per le necessità di intervento manutentivo.

In caso di inadempienze rilevate dalla Polizia Municipale i responsabili verranno perseguiti con ammenda come indicato al capitolo sulle sanzioni.

Le attività organizzate all'interno degli spazi verdi non potranno svolgersi con l'emissione di suoni d'intensità superiore a quella stabilita dalla normativa vigente alla quale si rimanda.

E' inoltre vietato :

- *gettare rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta appositamente predisposti;*
- *imbrattare, deturpare e rimuovere la segnaletica ed i manufatti presenti negli spazi verdi nonché far uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione;*
- *estirpare, tagliare o comunque danneggiare la cortina erbosa e le essenze arbustive o arboree nonché scavare il terreno;*
- *asportare la terra;*
- *rimuovere e danneggiare i nidi e le tane di animali selvatici;*
- *catturare e molestare gli animali selvatici, fatta eccezione per eventuali interventi di bonifica e di igiene;*
- *esercitare qualsiasi forma di attività venatoria propedeutica alla caccia;*
- *permettere ad un animale in proprio affidamento di cacciare, molestare o ferire altro animale;*
- *permettere a un animale in proprio affidamento di defecare sui viali ed i prati salvo ove siano stati approntati spazi appositi;*
- *appendere agli alberi e agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi cartelli segnaletici non relativi alla stessa essenza;*
- *versare sul suolo sostanze inquinanti o nocive di qualsiasi genere;*
- *introdurre nuovi animali selvatici senza l'assenso dell'Amministrazione Comunale o alimentare quelli presenti salvo che negli spazi attrezzati;*
- *campeggiare, pernottare o accendere fuochi;*
- *soddisfare le naturali necessità fisiologiche umane al di fuori delle apposite strutture;*
- *sostare con veicoli a motore fatta eccezione per gli autorizzati;*
- *effettuare operazioni di pulizia di veicoli o parti di essi;*
- *installare strutture fisse o mobili senza le prescritte autorizzazioni.*

Nelle acque di laghetti, stagni, canali, rogge, fontane e zone umide pubbliche valgono inoltre i seguenti divieti:

- a) l'ostruzione e la deviazione delle acque;*
- b) la pesca, tranne ove sia espressamente consentita con apposita segnaletica;*
- c) la balneazione, tranne ove sia espressamente consentita con apposita segnaletica, e il pattinaggio su ghiaccio;*
- d) l'uso di natanti, tranne ove sia espressamente consentito con apposita segnaletica e con l'esclusione dei mezzi di servizio;*
- e) l'alterazione delle acque con versamento di sostanze nocive di qualsiasi natura, compresi gli erbicidi;*
- f) l'introduzione di nuove specie di animali acquatici.*

Art. 32 Uso degli spazi verdi pubblici

Le forme d'uso degli spazi verdi e le attività di seguito riportate si svolgono secondo le norme contenute nei successivi punti che individuano gli ambiti di spazi verdi a ciò riservati o destinati e ne disciplinano lo svolgimento:

- a) aiuole;*
- b) gioco;*
- c) attività sportive.*

a) aiuole

Nell'ambito delle aree verdi pubbliche sono individuati e delimitati gli spazi verdi particolarmente delicati (aiuole con annuali, bulbose ed erbacee perenni) nei quali è vietato l'accesso.

b) gioco

Il gioco è consentito negli spazi verdi calpestabili e nelle aree attrezzate a tale scopo.

Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bambini di età non superiore a quella indicata sulle stesse.

Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che li hanno in custodia.

Nelle aree attrezzate, destinate al gioco, allo sport o alle attività ricreative dei bambini, è vietato l'accesso ai cani.

Il gioco dei frequentatori di età superiore ai dieci anni potrà svolgersi esclusivamente negli appositi spazi.

Le attrezzature pubbliche esistenti dovranno essere utilizzate in conformità al loro uso.

c) attività sportive

Tutte le attività sportive che possono disturbare il tranquillo godimento del verde da parte di chi sosta o passeggia ovvero che possa causare danni alla vegetazione dovranno svolgersi nell'ambito di spazi attrezzati.

L'attività sportiva in forma individuale può praticarsi negli spazi calpestabili.

Art. 33 Sanzioni

In caso di inottemperanza alle norme del presente Regolamento, l'Ufficio Ambiente, dopo esecuzione di sopralluogo, punirà le trasgressioni con le sanzioni amministrative sotto riportate.

Il danno biologico al verde è sanzionato secondo quanto citato all' art. 18.

Salvo che il fatto sia previsto dalla Legge come reato, le violazioni delle disposizioni dettate dal presente regolamento saranno applicate secondo il CAPO I° della L. 24 novembre 1981 nr. 689 e successive modifiche ed integrazioni, come segue:

a) circolazione e sosta di veicoli

- transito mezzi motorizzati su strade interne asfaltate o in terra battuta: euro 50;
- transito mezzi motorizzati su tappeto erboso: euro 50;
- sosta mezzi motorizzati su aree pavimentate: euro 50;
- sosta veicoli adibiti alla vendita di prodotti vari, senza autorizzazione: euro 150;
- transito imprudente con biciclette: euro 50;

b) manifestazioni

- attività sportive e spettacoli non autorizzati: euro 500;

c) rilascio rifiuti e danneggiamenti

- danni ad arredi ed attrezzature dello spazio verde (oltre ai danni): euro 100;
- danneggiamenti (oltre al pagamento del ripristino o del danno biologico): euro 100;
- abbandono rifiuti fuori dai cestini: euro 50;
- versamento sul suolo di sostanze inquinanti o nocive di qualsiasi genere: euro 300;

d) divieti vari

- rimozione o danneggiamento di nidi e tane: euro 50;
- affissione cartelli ad alberi: euro 50;
- campeggio, pernottamento: euro 50;

- accensione fuochi: euro 50;
- asporto terra e cotica erbosa: euro 50;
- asportazione di fiori da alberi e arbusti: euro 50;
- pic nic in area vietata: euro 50;
- lavaggio veicoli: euro 50.

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE PER LE ZONE A DESTINAZIONE AGRICOLA

Art. 34 Divieto di incendio delle sponde dei fossi, corsi d'acqua e aree incolte
 E' vietato incendiare le sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi, delle aree incolte in genere, ad eccezione delle scoline, allo scopo di eliminare erbe infestanti.

- Art. 35 Salvaguardia delle siepi e delle boscaglie arbustive**
- Le siepi e le boscaglie arbustive devono essere salvaguardate; è vietato il loro danneggiamento.
 - L'estirpazione di siepi e boscaglie arbustive deve essere autorizzata: in tal caso è obbligatoria la sostituzione delle piante abbattute.
 - E' consentita la manutenzione delle siepi e delle boscaglie con interventi che comunque ne preservino la capacità rigenerativa.
 - Nel caso di fossi, colatori e corsi d'acqua in fregio alle strade, è fatto obbligo ai frontisti di provvedere allo sfalcio dell'erba e degli arbusti, al fine di mantenere la officiosità idraulica atta a garantire il regolare deflusso delle acque.

Art 36 CONTRIBUTI ECONOMICI DEI PRIVATI A SALVAGUARDIA DEL VERDE PUBBLICO

▮ privati, su autorizzazione dell'Amministrazione possono assumersi l'onere di gestire o pagare la manutenzione del verde pubblico, secondo le modalità stabilite mediante un accordo approvato con Delibera di Giunta Comunale.

Art. 37 Soggetti ammessi

Possono accedere all'assegnazione i sotto elencati soggetti :

- a) *cittadini che dichiarano di volersi associare allo scopo di gestire gli interventi oggetto del presente Regolamento;*
- b) *le organizzazioni di volontariato iscritte, ai sensi del 5° comma dell'Art. 4 della Legge Regionale 24.7.1993, n. 22, nel Registro Generale Regionale istituito ai sensi dell'Art. 6 della Legge n. 266/91;*
- c) *associazioni e/o circoli, anche non riconosciuti formalmente;*
- d) *istituti scolastici o singole classi;*
- e) *singoli cittadini;*
- f) *imprese private.*

I soggetti interessati dovranno presentare apposita richiesta al Servizio Ambiente ed eventualmente sottoscrivere apposita convenzione con la ditta che ha in gestione il verde pubblico comunale.

Tali avvisi e comunicati dovranno prevedere che il richiedente specifichi:

- *tipologia dell'associazione o dell'impresa, qualora rientri in una delle forme sopra previste;*
- *proposta di massima circa la progettazione, la realizzazione e la gestione o la cura dell'intervento.*

Art. 38 Oggetto degli interventi

Gli interventi programmati sono finalizzati a creare le condizioni per una reale gestione delle aree verdi individuate.

A tal fine si potranno distinguere le seguenti forme gestionali:

- a) realizzazione di nuove aree verdi;
- b) gestione ordinaria.

L'atto di assegnazione potrà concernere una o più delle forme sopra previste.

Il contenuto specifico di ogni singola tipologia di intervento e le modalità di attuazione e gestione andranno formulate di volta in volta.

Art. 39 Oneri a carico del soggetto assegnatario

I soggetti assegnatari dovranno impegnarsi nella realizzazione degli interventi con continuità.

Gli impedimenti di qualsiasi natura alla prosecuzione dell'intervento dovranno essere tempestivamente segnalati all'Amministrazione Comunale affinché possa adottare gli opportuni provvedimenti.

In caso di persistente o grave negligenza nella realizzazione dell'intervento, accertata dalla Amministrazione Comunale, con apposito atto potrà essere pronunciata la decadenza dell'assegnazione.

Qualora il comportamento negligente del soggetto assegnatario, o la mancata o intempestiva comunicazione della rinuncia alla realizzazione dell'intervento, procurino un danno all'Amministrazione Comunale, quest'ultima potrà chiedere indennizzo nelle forme di Legge.

La convenzione potrà prevedere particolari oneri a carico del soggetto assegnatario, in relazione alla specificità dell'intervento assegnato.

In qualsiasi momento non potrà essere variata o alterata la destinazione d'uso pubblico dell'area destinata a concessione.

Art. 40 Modalità di assegnazione degli interventi

L'Amministrazione Comunale, con apposito atto (Delibera di Giunta Comunale) individuerà l'area da mantenere e gli interventi da programmare.

Contestualmente all'atto di assegnazione, verrà approvato uno schema di convenzione per regolare i singoli aspetti legati alla realizzazione dell'intervento assegnato, nonché per individuare le forme di concorso concesse dall'Amministrazione Comunale.

L'accordo per l'affidamento a privati avverrà tramite le seguenti linee guida :

- *lo Sponsor effettua a proprie spese la sistemazione e manutenzione dell'area verde presa in carico;*
- *il Comune concede, gratuitamente nella stessa area verde, appositi spazi per l'apposizione di cartelli che pubblicizzano l'intervento dello Sponsor.*

Art. 41 Durata della convenzione

La durata della convenzione dei singoli interventi sarà specificata di volta in volta, in relazione alla tipologia e alla dimensione degli stessi, e non potrà essere di durata superiore ad anni tre.

L'Amministrazione Comunale potrà, motivandone le ragioni, interrompere la gestione di uno o più interventi programmati, con effetto dal terzo mese successivo a quello di cui l'atto è stato adottato.

Art. 42 Controlli

La convenzione dovrà prevedere dei controlli che non potranno comunque avvenire in misura inferiore di tre per ogni anno di durata della gestione.

Qualora venissero riscontrati casi di negligenza, ovvero di gestione non conforme a quanto contenuto nella convenzione, il responsabile del procedimento formulerà una formale contestazione nei confronti del soggetto assegnatario, richiedendo opportune giustificazioni che dovranno essere rese entro 15 giorni dalla contestazione stessa.

ALLEGATO A CLASSIFICAZIONE DELLE ALBERATURE PER CLASSE DI CRESCITA

CLASSE I[^] CRESCITA ELEVATA (a maturità altezza sup. a 10m)	CLASSE II[^] MEDIA CRESCITA (a maturità altezza media 5- 10m)	CLASSE III[^] CRESCITA CONTENUTA (a maturità altezza inf. a 5m)
<i>Aesculus hyppocastanum</i> (ippocastano) <i>Acer platanoides</i> (acero riccio) <i>Acer pseudoplatanus</i> (acero di monte) <i>Acer saccharinum</i> (acero argenteo) <i>Cedrus spp.</i> (cedro) <i>Celtis australis</i> (bagolaro) <i>Fagus sylvatica</i> (faggio) <i>Fraxinus excelsior</i> (frassino comune) <i>Liriodendron tulipifera</i> (albero dei tulipani) <i>Magnolia grandiflora</i> (magnolia bianca) <i>Platanus spp.</i> (platano) <i>Populus nigra</i> (pioppo nero) <i>Populus nigra cv italica</i>	<i>Acer campestre</i> (acero oppio) <i>Cercis siliquastrum</i> (albero di Giuda) <i>Corylus colurna</i> (nocciolo turco) <i>Fraxinus ornus</i> (orniello) <i>Ligustrum lucidum</i> (ligustro) <i>Malus spp.</i> (melo) <i>Ostrya carpinifolia</i> (carpino nero) <i>Prunus spp.</i> (pruno) <i>Sorbus spp.</i> (sorbo)	<i>Acer japonicum</i> (acero giapponese) <i>Crataegus spp.</i> (biancospino) <i>Lagerstroemia indica</i> (lagestroemia) <i>Prunus "amanogawa"</i> (pruno) <i>Prunus triloba</i> (pruno) <i>Syringa vulgaris</i> (lillà, serenella)

(pioppo cipressino) <i>Populus alba</i> (pioppo bianco) <i>Quercus rubra</i> (quercia rossa) <i>Robinia pseudoacacia</i> (robinia) <i>Tilia spp.</i> (tiglio) <i>Ulmus spp.</i> (olmo)		
---	--	--

ALLEGATO B
ESSENZE VELENOSE PER L'UOMO DA EVITARE
O LIMITARE NEL VERDE PUBBLICO

NOME VOLGARE	NOME SCIENTIFICO	ORGANO DANNOSO		
		FOGLIE	SEMI, FIORI, FRUTTI	LINFA, RAMI, RADICI
ACONITO	<i>Aconitum napellus</i>	X	X	X
ANEMONE	<i>Anemone nemorosa</i>	X		X
AQUILIEGIA	<i>Aquilegia vulgaris</i>	X	X	X
BOSSO	<i>Buxus sempervirens</i>	X		
CLEMATIDE	<i>Clematis vitalba</i>	X	X	X
COLCHICO	<i>Colchicum autumnale</i>	X	X	X
MUGHETTO	<i>Convallaria maialis</i>	X	X	X
DAFNE	<i>Daphne mezereum</i>	X	X	X
EVONIMO	<i>Euonimus europea</i>	X	X	
ELLEBORO	<i>Helleborus spp.</i>	X	X	X
MAGGIOCIONDOLO	<i>Laburnum anagyroides</i>	X	X	X
OLEANDRO	<i>Nerium oleander</i>	X	X	X
SEDUM	<i>Sedum acre</i>	X		
SINFORICARPO	<i>Symphoricarpos spp.</i>		X	
TASSO	<i>Taxus baccata</i>	X	X	
GLICINE	<i>Wisteria sinensis</i>	X	X	X

ALLEGATO C

REQUISITI DI QUALITÀ PER LA PROGETTAZIONE DEL VERDE PUBBLICO

Le componenti fondamentali e irrinunciabili di un'opera a verde vengono individuate nei seguenti elementi:

1. *competenza tecnica del progettista e del direttore lavori;*
2. *completezza e sviluppo degli elaborati del progetto;*
3. *rispetto delle valutazioni d'impatto ambientale;*
4. *capacità degli esecutori dei lavori;*
5. *qualità dei materiali impiegati.*

Qualsiasi proposta progettuale dovrà inserirsi con armonia nel paesaggio naturale circostante.

Il progettista dovrà sempre considerare le esigenze ipogee (sviluppo, crescita e nutrizione delle radici) ed epigee delle piante (disponibilità di luce, volumetrie aeree di sviluppo della chioma...), valutando con attenzione l'inserimento ambientale dell'intervento.

Gli aspetti vegetali dovranno integrarsi con le altre componenti progettuali, al fine di garantire all'opera verde le maggiori possibilità di durata e fruibilità, senza nulla togliere ai valori estetici della realizzazione.

ALLEGATO D

NORME TECNICHE PER LA GESTIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO

Gli interventi sono divisibili in due gruppi e più precisamente :

- **interventi ordinari:** a periodicità regolare e preventivabili con largo anticipo (es. sfalcio manto erboso, tosatura siepi);
- **interventi straordinari:** a cadenza anche regolare ma pur sempre interventi che non sono preventivabili con largo anticipo (es. abbattimenti, potature straordinarie, disinfestazioni).

Interventi ordinari:

A) Potature periodiche

Le potature ordinarie (in accordo con quanto riportato all'articolo 21 del presente Regolamento) possono essere così elencate :

- Spollonatura su *Tilia* spp. e *Populus* spp (da eseguirsi in tarda primavera);
- Potature di contenimento

Tra le potature ordinarie vengono comprese anche le potature a turno superiore all'anno, eseguite comunque a turno di 3-4-5-6 anni.

Il contenimento va limitato ai rami laterali della branca principale. che deve sempre essere mantenuta sana; a tal proposito vengono assolutamente esclusi i tagli a capitozzo sul fusto e sull'impalcatura primaria.

L'eventuale potatura dei grossi rami dovrà essere sempre effettuata gradualmente, partendo dall'apice verso la base con "tagli di ritorno" che permettono di far tornare la vegetazione sulla parte bassa della chioma.

I tagli dovranno essere sempre eseguiti in prossimità del collare del ramo al fine di evitare danni al fusto portante.

La superficie del taglio dovrà essere la minore possibile, netta ed effettuata in prossimità del collare del ramo.

- Potature delle siepi in forma obbligata (2 tagli/anno)

Le tipologie morfologiche delle siepi in forma obbligata sono di tre tipi:

- ✓ Specie pollonanti: es. ligustro, piracontia, bosso, sinforicarpo ecc.

Con la messa a dimora la pianta verrà potata bassa per favorire l'emissione dei polloni; questi verranno regolati e frenati nel corso dell'estate con tagli di cimatura e accorciamento, in rapporto alla forma assegnata alla siepe.

Nell'inverno seguente si ripeterà il trattamento dell'impianto in forma più leggera; nell'estate si praticheranno i tagli necessari per conservare la forma della siepe.

Durante l'inverno la siepe verrà tagliata superiormente e lateralmente, leggermente al di sotto della sagoma stabilita, e questa forma verrà conservata con tagli di mantenimento estivi.

- ✓ Specie non pollonanti: es. carpino, euonimo, biancospino ecc

All'impianto ci si comporterà come per le specie pollonanti ma con mano più leggera, potando la pianta tra il terzo e la metà della sua taglia per lasciare una parte della vegetazione verde a vantaggio delle radici.

Durante l'estate non verranno eseguiti tagli di alcun tipo.

Nell'inverno seguente si ripeterà, in forma ancora più leggera, il trattamento adottato l'anno precedente.

Successivamente si eseguiranno tagli di cimatura in verde, per conservare la forma desiderata.

- ✓ Specie sempreverdi:

Al momento dell'impianto si accorceranno i rami laterali in modo da infittire la vegetazione.

Negli anni successivi si continuerà con questa tecnica evitando di cimare l'arbusto fino a che non avrà raggiunto l'altezza desiderata.

Da questo momento in poi le siepi potranno venire potate come comuni siepi, una o due volte l'anno.

➤ *Potatura degli arbusti fioriferi (1 taglio/anno)*

I tempi dell'intervento dovranno essere commisurati a seconda della specie, della varietà e dell'epoca di fioritura.

Interventi ordinari:

B) Taglio dei tappeti erbosi

Per i tappeti erbosi ad uso sportivo intensivo il taglio andrà effettuato con turni non superiori ai 15gg e non inferiori ai 7gg.

Nei parchi, giardini e aiuole stradali il turno sarà in funzione dello stato vegetativo e andrà effettuato prima che l'erba raggiunga l'altezza massima di cm 30.

I tagli dovranno essere effettuati con macchine a lame elicoidali oppure a lame rotanti ed il materiale di risulta dovrà essere allontanato completamente, fatto salvo il caso dei prati a taglio settimanale nei quali la risulta potrà essere lasciata in sito quale pacciamatura.

In occasione di ogni taglio dell'erba dovranno essere asportati tutti i rifiuti presenti sul tappeto erboso.

Interventi ordinari:

C) Irrigazioni di attecchimento

Le irrigazioni di attecchimento trovano giustificazione nel caso di mancanza di impianti automatici di irrigazione.

I volumi e le epoche di adacquamento di soccorso risultano comunque funzione dei seguenti fattori:

- caratteristiche fisico-chimiche del terreno;
- andamento climatico;
- esigenze specifiche dell'essenza.

Le irrigazioni ordinarie devono coprire la fase di affrancamento delle nuove piantagioni di alberi.

Volumi ed epoche dovranno essere dimensionati dal progettista della nuova realizzazione.

Gli interventi irrigui dovranno essere predisposti a partire dal mese di aprile e, salvo diversa prescrizione del progettista, dovranno come minimo rispettare questo programma:

epoca	Turno	interventi/mese
Aprile	30 gg	1
Maggio	15 gg	2
Giugno	10 gg	3
Luglio	10 gg	3
Agosto	10 gg	2
Settem.	30 gg	1

Per un totale **minimo** annuo di 12 interventi irrigui nella prima annata vegetativa della nuova piantagione.

Le irrigazioni di soccorso verranno effettuate con volumi d'acqua non inferiore a 50 litri/pianta, per alberi con diametro del tronco fino a cm 10, e a 100 l/pianta, per alberi con diametro superiore a cm 10.

Per i prati e le essenze erbacee sarà necessario predisporre annualmente un piano di irrigazione.

Per favorire lo sviluppo in profondità delle radici si dovranno eseguire interventi con volumi di acqua non inferiori ai 5 litri per metro quadrato.

Per le nuove realizzazioni sarà comunque opportuno prevedere nel progetto almeno un impianto mobile di irrigazione.

Interventi ordinari:

D) Diserbi

Non sono ammessi diserbi non prescritti da personale tecnico abilitato.

Materiali, modalità e tempi dovranno sempre essere prescritti da tecnico abilitato.

Interventi straordinari:

A) Potature straordinarie

Come per le potature ordinarie precedentemente descritte, anche i tagli straordinari, salvo diversa prescrizione della D.L., dovranno essere effettuati esclusivamente durante il riposo vegetativo delle piante e comunque prima del risveglio di fine inverno, contrassegnato dal rigonfiamento delle gemme.

Fanno eccezione le potature verdi di fine primavera.

Gli alberi presenti in parchi, giardini o comunque in luoghi ove non esistono vincoli o interferenze spaziali, dovranno, di norma, essere lasciati liberi di crescere naturalmente, salvo necessità legate all'equilibrio e alla rimonda della chioma.

Il rilevamento della presenza di malattie vascolari su aceri, olmi e platani dovrà sempre comportare l'immediata sospensione dei lavori di potatura che potranno essere ripresi una volta concordate le procedure fitosanitarie più valide con la D.L..

Le operazioni di taglio vengono distinte in:

➤ **Potature di formazione (una-tantum)**

Riguardano le giovani piante che, attraverso l'eliminazione e/o l'accorciamento dei rami, vengono stimolate a svilupparsi in modo bilanciato e caratteristico della specie di appartenenza.

Su piante policormiche consiste nell'eliminazione di uno o più fusti soprannumerari eseguita al fine di mantenere solo i migliori per vigore e posizione.

Più raramente con tale intervento si trasforma una pianta a più fusti in una a fusto unico.

Comprende la potatura di rimonda.

➤ **Potature di rimonda**

Sono l'insieme delle operazioni consistenti nell'asportazione di tutte le parti secche, marcescenti, chiaramente ammalate o pericolose presenti nella chioma a qualsiasi altezza e di qualunque dimensione, esclusi i rami molto piccoli.

Sono parte integrante di questo intervento la rifilatura di rami spezzati da agenti atmosferici e di monconi, l'ispezione della chioma, l'eliminazione della eventuale vegetazione epifita.

➤ **Potature di innalzamento**

Consistono nell'eliminazione dei palchi più bassi della chioma e sono finalizzate all'innalzamento della massa fogliata.

Comprendono le potature di rimonda solo se specificato.

➤ **Potature di diradamento**

Consistono nell'eliminazione dei rami soprannumerari e/o palesemente sottomessi dalla competizione di altri.

Comprendono la potatura di rimonda.

➤ **Potature di ricostruzione**

Vengono eseguite solo su:

- ✓ esemplari danneggiati dalle avversità meteoriche (vento, neve, etc.);
- ✓ esemplari che presentano alterazioni di natura parassitaria.

Le operazioni di ricostruzione comprenderanno:

- ✓ eliminazione dei rami pericolanti;

- ✓ eliminazione dei rami cariati o cancerosi;
- ✓ eliminazione dei rami sbilanciati o in sovrannumero;
- ✓ eliminazione dei monconi residui di precedenti errate potature.

In considerazione del fatto che le potature, se mal eseguite, si traducono in un danno sanitario irreparabile per le piante (insediamento di funghi agenti di carie nei tessuti legnosi di sostegno con conseguente pericolo di schianti a terra della pianta o di parti di essa), sarà cura del Responsabile del Servizio Ambiente effettuare un collaudo di fine lavori.

Interventi straordinari:

B) Diradamenti selettivi

Sono operazioni straordinarie di eliminazione programmata di alberi soprannumerari o comunque scorrettamente inseriti nel contesto vegetale.

I diradamenti dovranno essere necessariamente prescritti e diretti da un agronomo o da un forestale che giustificherà nel piano di diradamento le ragioni tecniche.

Interventi straordinari:

C) Abbattimento di alberi compromessi

Gli abbattimenti dovranno avvenire nei periodi asciutti e/o freddi eccezion fatta per i casi di particolare urgenza.

In caso di patologie fungine particolarmente pericolose (es. Grafiosi dell'olmo, Cancro Colorato del Platano, Tracheomicosi dell'Acer, Marciume radicale da *Armillaria* spp, *Rosellinia necatrix*, *Phytophthora* spp, etc.) dovrà essere evitata la diffusione della segatura di taglio utilizzando teloni stesi sul terreno e aspiratori.

Dovrà inoltre essere sospeso il traffico limitrofo durante le operazioni di abbattimento.

Il legname di risulta e le ceppaie provenienti da piante con patologie infettive dovranno essere immediatamente asportati con mezzi chiusi e bruciati al più presto.

Il terreno degli alberi infetti andrà sostituito con un volume idoneo di terra di coltivo.

Per i platani e gli olmi limitrofi di proprietà comunale dovrà essere poi esercitato un controllo periodico allo scopo di individuare precocemente il diffondersi di nuovi focolai di infezione.

Interventi straordinari:

D) Grandi trapianti

I trapianti dei grandi esemplari arborei dovranno essere predisposti e diretti da un agronomo-forestale che risulterà responsabile unico delle operazioni.

L'opera di preparazione al trapianto (zollatura) dovrà essere effettuata tramite lo scavo, manuale o meccanico, di una trincea circolare secondo quanto stabilito dall'Art. 23.

La trincea andrà scavata in settori nel corso delle due stagioni e riempita con torba e terriccio in modo da favorire il ricaccio radicale nelle zone periferiche della zolla in formazione. I lavori di scavo per la preparazione della zolla andranno eseguiti esclusivamente nell'epoca fisiologicamente più idonea e sanitariamente meno rischiosa per la pianta.

All'atto del trapianto l'esemplare andrà potato a tutta chioma con eventuali tagli di riequilibrio e pulizia.

Con le operazioni di potatura si dovrà asportare almeno il 50% delle gemme della pianta al fine di ridurre entro livelli accettabili la traspirazione in vegetazione.

Gli interventi cesori sono tesi ad ottenere uno sfoltimento della parte aerea a carico di rami con diametro non superiore a cm 5-6, evitando di compromettere branche e quindi la morfologia della pianta. Inoltre l'apparato radicale ha bisogno di una chioma efficiente, in grado di garantire un sufficiente rifornimento glucidico ed ormonale.

In ogni caso, a trapianto avvenuto, il colletto dell'albero dovrà emergere per almeno cm 5-10 dal livello del terreno.

Nel caso in cui il trapianto venga eseguito con macchina estirpatrice per zolle fino a m 3 di diametro, si dovranno osservare i seguenti accorgimenti:

- prima del trasporto le sempreverdi dovranno essere irrorate con antitranspiranti;
- il tronco e le branche principali dovranno essere fasciati; tale fasciatura sarà periodicamente inumidita e sarà conservata per almeno un anno;
- dovranno essere predisposti tutori o tiranti allo scopo di agevolare l'ancoraggio della pianta per almeno 3-5 anni;
- a trapianto avvenuto dovranno essere predisposte le necessarie irrigazioni.

EPOCA DEL TRAPIANTO

Per le latifoglie la stagione più adatta sembra essere la fine dell'inverno, prima che la radice della pianta riprenda la sua attività.

Per le conifere i trapianti possono essere eseguiti anche in primavera inoltrata.

La sistemazione del nuovo sito è bene sia preceduta da una oculata concimazione di fondo, ricorrendo al riporto di terreno fertile e ben strutturato, se occorre, all'eventuale drenaggio con tubi su letto di ghiaia o argilla espansa e tenendo conto delle esigenze a volte peculiari delle singole specie.

Interventi straordinari:

E) Difesa fitosanitaria

Sono vietati i trattamenti insetticidi-acaricidi effettuati a calendario.

Sono per contro ammessi i trattamenti anticrittogamici profilattici purchè prescritti da tecnico abilitato che vada a descrivere principio attivo, formulato commerciale, dosaggi e modalità di applicazione.

Al fine di creare i minori problemi di impatto ambientale gli interventi contro i parassiti animali saranno eseguiti solo al livello di danno apparente alle piante o agli utenti.

I trattamenti, fatto salvo quanto contenuto nell'Art. 20, dovranno essere eseguiti con prodotti contenenti principi attivi autorizzati dalla locale A.S.L. e comunque si tenderà ad intervenire con prodotti a basso impatto ambientale.

All'elenco delle avversità per le quali già sussistono obblighi di trattamento, secondo la normativa vigente richiamata nell'Allegato H del presente Regolamento, si aggiunge il monitoraggio del tarlo asiatico e di altri insetti ex Art. 20.

Interventi straordinari:

F) Consolidamenti

L'alternativa alla potatura, nel caso di presenza di rami o branche instabili, è l'ancoraggio tramite consolidamento dinamico.

Tale intervento può essere necessario nei seguenti casi:

- consolidare singoli rami/fusti;
- consolidare più rami/fusti assieme;
- proteggere aree danneggiate;
- proteggere ramificazioni deboli;
- proteggere chiome secondarie;
- proteggere rami molto ricurvi (detti "trave della sventura");
- proteggere rami dopo una rottura;
- unire un albero instabile ad un albero vicino per evitare effetto domino;
- assicurare alberi giovani durante la messa a dimora.

La parte della chioma alla quale viene fissato l'ancoraggio deve essere sicuramente resistente alla rottura e l'altezza di installazione del cablaggio deve seguire le corrette norme tecniche.

Interventi straordinari

H) Scavi con taglio delle radici

Le radici piccole, di diametro inferiore a cm 3 devono essere tagliate in modo netto. Le radici più grosse non devono essere tagliate perché favorirebbero l'ingresso ad agenti eziologici di processi cariogeni, causa di ribaltamento degli alberi. Se le radici venissero recise all'interno dello spazio di rilevanza statica (diametro dell'area in questione pari a 3 volte il diametro del colletto) l'albero sarebbe immediatamente in grave pericolo di ribaltamento.

ALLEGATO E

NORME TECNICHE PER I NUOVI IMPIANTI

A) Criteri di scelta

Sul territorio comunale verranno predilette le essenze autoctone e/o naturalizzate.

Nella progettazione di un nuovo impianto il progettista dovrà conoscere, descrivere e rispettare:

- ✓ l'esposizione dell'area;
- ✓ le caratteristiche micro-climatiche;
- ✓ le caratteristiche chimiche del suolo e le sue proprietà idrologiche;
- ✓ la destinazione d'uso dell'area.

Per la scelta delle specie da utilizzare si dovranno considerare:

- ✓ esigenze pedologiche, climatiche e agronomiche della specie;
- ✓ disponibilità pedologiche;
- ✓ forma e dimensione della chioma a maturità;
- ✓ caratteristiche di accrescimento;
- ✓ caratteristiche di sviluppo dell'apparato radicale;
- ✓ problemi sanitari;
- ✓ resistenza all'inquinamento;
- ✓ resistenza al costipamento.

Il progettista dovrà considerare e descrivere il posizionamento delle piantagioni sia rispetto alle altre piante sia nei riguardi di manufatti di qualsiasi natura (metallici, murature, etc.) al fine di rispettare le esigenze spaziali delle piante, evitare danni o pericoli per i manufatti vicini, evitare ulteriori interventi onerosi di manutenzione su piante troppo sviluppate in luoghi non idonei ovvero incapaci di vegetare in luoghi non idonei.

B) Qualità del suolo del sito di impianto

Il verde urbano vive problemi ambientali notevoli rispetto al verde dei boschi e delle campagne, tra cui gli errori progettuali in merito alla preparazione del suolo di piantagione. Da indagini statistiche risulta che il 40% delle cause di fallimento di nuovi impianti è imputabile alla cattiva qualità agraria del suolo.

Di seguito si riportano le caratteristiche chimico-fisiche del suolo agrario per una piantagione in città (eccetto per le acidofile)

QUALITA' CHIMICHE	VALORI IDEALI	VALORI MINIMI	VALORI MASSIMI
pH	6,0 – 7,0	5,5	7,5
Calcare attivo %	Assente	-	5
Sostanza organica %	2,0 – 3,0	1	-
QUALITA' FISICHE			
Sabbia %	50 - 60	40	80
Limo %	10 - 20	-	-
Argilla %	15 - 30	10	40

C) Prati e tappeti erbosi di pregio

L'impianto dei tappeti erbosi di pregio dovrà essere necessariamente preceduto dall'analisi chimico-fisica del terreno con la relativa prescrizione correttiva del suolo.

In base all'analisi il progettista prescriverà:

- ✓ concimazione di base da interrare in pre-semina;
- ✓ tipo di miscuglio da utilizzare per la semina;
- ✓ pratiche agronomiche di manutenzione ordinaria.

D) Arbusti

Nel caso di piantagioni a gruppi per aiuole, giardini e parchi, i sestri di piantagione dovranno essere dimensionati sulle densità delle piante a maturazione.

Saranno da evitare le piantagioni fitte a pronto effetto se non motivate da specifico piano di diradamento periodico.

E) Siepi – Barriere Vegetali

Nello scavo delle trincee di piantagione, l'ampiezza dello scavo dovrà avere almeno una dimensione doppia di quella del pane di terra della pianta.

L'epoca d'impianto sarà nel periodo di riposo vegetativo per le forniture in fitocella e zolla.

Per le forniture a radice nuda l'epoca di impianto sarà la fine dell'inverno.

Per le forniture in vaso affrancato l'epoca di piantagione non ha limiti temporali.

F) Alberi

In qualsiasi piantagione il colletto dell'albero dovrà emergere per qualche centimetro rispetto al livello del terreno e pertanto dovrà essere sempre visibile.

Le alberature in vaso potranno essere piantate in qualsiasi periodo dell'anno, quelle in zolla nei 4-5 mesi freddi di riposo vegetativo, quelle a radice nuda solo nell'ultimo mese dell'inverno.

E' preferibile mettere a dimora piante con radice in Zolla a Rete. Le buche devono avere dimensione adatte e prevederne eventualmente il ricambio di terra. Nel caso il terreno si presenti compatto occorre prevedere intervento di drenaggio e migliorativi della struttura e tessitura.

Gli alberi DEVONO essere esenti da malattie ed attacchi di parassiti, allevati a tutta cima con asta a guida centrale; le ceppaie devono avere due o più cauli ben ramificati fin dalla base. Tutte le piante devono avere uno sviluppo armonioso e non presentarsi sofferenti o filanti, secondo le norme ISO 9000.

• Impiego dei tutori

L'ancoraggio degli esemplari dovrà avvenire mediante ancoraggio della zolla radicale (intervento preferibile ma più oneroso) o mediante l'uso di pali tutori in legno, impregnati di sostanza anti-marcescente, o di tiranti, rispettando i seguenti criteri fondamentali:

- ✓ i materiali utilizzati per l'ancoraggio non dovranno provocare danni alla corteccia;
- ✓ i tutori non dovranno essere aderenti al tronco;
- ✓ i tutori non dovranno rappresentare pericolo per la viabilità;
- ✓ per piante di altezza fino a m 3, il palo tutore dovrà essere uno mentre per le piante di altezza superiore a m 3 i pali dovranno essere tre;
- ✓ il fissaggio non dovrà conferire rigidità assoluta alla pianta ma lasciare un leggero agio di flessione del fusto (il punto di legatura tra pali tutori e pianta non dovrà superare, in altezza rispetto al colletto, un terzo dell'altezza totale della pianta).

• Piante a radice nuda

Le piante a radice nuda dovranno essere piantate entro 48 ore dall'estrazione in vivaio e dovranno essere trasportate adottando tutti quegli accorgimenti atti ad evitare la disidratazione delle radici.

Prima dell'impianto le radici stesse andranno pulite con tagli netti a carico delle parti danneggiate.

L'apparato radicale si deve presentare normalmente e regolarmente sviluppato, privo di radici strappate o secche, ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari.

La buca di interro dovrà avere dimensioni almeno doppie rispetto all'apparato radicale e comunque mai inferiori a cm 50x50x50.

Nel caso di terreno argilloso la buca dovrà essere più profonda.

La concimazione andrà effettuata all'atto del riempimento della buca miscelando il concime con la terra di riempimento.

Nella messa a dimora particolare attenzione andrà prestata alle radici che non dovranno subire fratture o forti torsioni e dovranno conservare il loro portamento naturale.

Al fine di facilitare le operazioni di bagnatura necessarie all'affrancamento delle piante o comunque per tutte le irrigazioni di soccorso estive future risulta consigliabile interrare un tubo drenante in plastica fessurata dal diametro di cm 8-10 avendo l'accortezza di farlo sporgere almeno cm 5 dal livello del terreno.

• **Piante in zolla**

Le piante dovranno arrivare dal vivaio con imballo realizzato preferibilmente in materiale biodegradabile.

All'atto della messa a dimora gli involucri che avvolgono la zolla dovranno essere tagliati nella parte superiore.

Il progettista dovrà prescrivere il numero minimo di zollature richieste e il fornitore lo dovrà garantire, pena la contestazione della fornitura in caso di verifiche improprie sulle zolle.

L'ultima zollatura dovrà essere stata effettuata nella primavera precedente al trapianto.

All'atto della fornitura dovranno essere esaminate le porzioni periferiche delle radici che dovranno mostrare barbe radicali nuove, fini e sane.

Non devono assolutamente essere presenti radici avvolgenti.

La buca di interro non potrà avere profondità inferiore al doppio del diametro della zolla.

La larghezza della buca dovrà essere come minimo il doppio del diametro della zolla.

La zolla di terra deve essere priva di crepe, ben aderente alle radici stesse.

Per gli ammendanti, i concimi, il tubo di irrigazione e gli ancoraggi si veda quanto disposto precedentemente.

• **Distanze legali di piantagione**

Le distanze di piantagione sono oggetto di frequenti dispute tra confinanti che molte volte generano cause civili.

Non è il Codice Civile il riferimento primo a cui devono sottostare le distanze di piantagione di alberi e arbusti ma le norme stabilite dai Regolamenti comunali o dagli usi locali.

Solo in assenza di norme locali ci si attiene al art. 892 del Codice Civile che espressamente dice:

- *m 0,5 per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza inferiore ai m2,5;*
- *m 1,0 per le siepi di castagno, ontano e piante simili che nella pratica regolare si tagliano a turno regolare vicino al ceduo (taglio ceduo);*
- *m 1,5 per gli alberi di non alto fusto con il tronco principale aperto in rami non oltre i m 3 di altezza;*
- *m 2,0 per le siepi di robinie;*
- *m 3,0 per gli alberi di alto fusto come castagni, noci, querce, pini, cipressi, olmi, pioppi, platani e simili impalcati oltre i m 3 di altezza.*

NOTA: se sul confine esiste un muro le distanze non si osservano purchè la chioma delle piante non ecceda il muro stesso.

Il Codice Civile va a normare con rigidità con l'Art. 896 anche eventuali radici o rami che si protendono sulla proprietà confinante e che possono essere tagliati integralmente nella parte invadente. Questo è un aspetto tragico poiché tali tagli permettono l'ingresso di pericolosi parassiti fungini che rendono l'albero instabile.

Per questo motivo il presente Regolamento VIETA il taglio di rami e di radici se l'albero è preesistente al manufatto, alla costruzione o ad un nuovo confine di proprietà. Tale divieto è esteso anche alla situazione in cui l'albero sia presente da almeno 10 anni senza che nessuno abbia lamentato riserve alcune.

In caso contrario, e solo in seguito all'esistenza di situazioni di pericolo o di disturbo (sollevamento di marciapiedi, crepe in muri, rami secchi,...) è consentita l'applicazione dell'art. 896 del Codice Civile.

- ***Distanze di impianto***

Per le distanze tra gli alberi e gli arbusti non si potrà scendere al di sotto delle distanze minime indicate nelle tabelle dei manuali di progettazione degli spazi verdi, a meno che nel progetto non siano stati predisposti piani di diradamento sulle essenze a rapida crescita (specie pioniere da sacrificarsi) inserite nel progetto stesso per avere il pronto effetto.

La scelta delle essenze da impiegare per la realizzazione di alberature è consequenziale alle caratteristiche del terreno e ai risultati che si vogliono ottenere e dovrà tenere conto anche dei condizionamenti procurati dall'ombreggiamento di eventuali edifici adiacenti o dalla presenza di eventuali corpi illuminanti.

Parte integrante del presente Regolamento è il D.P.R. 16/12/1992, n° 495, "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" nella parte riguardante la distanza minima dal confine stradale delle alberate.

Il Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. N. 285/92) all'art. 16 "Fasce di rispetto in rettilineo e aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati" precisa che è vietato impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive, piantagioni o recinzioni.

L'Art 26 del Regolamento attuativo ai commi 6,7 e 8 determina le distanze dal confine stradale da rispettare fuori dai centri abitati, come di seguito riportate:

- ...per impiantare alberi la distanza dalla strada non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a m 6;
- ...per impiantare siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore a m 1 sul terreno, la distanza dalla strada non può essere inferiore a m 1. Tale restrizione si applica anche a recinzioni e a cordoli;
- ...per impiantare siepi vive o piantagioni di altezza superiore a m 1 sul terreno, la distanza dalla strada non può essere inferiore a m 3.

L'Art. 29 del Regolamento attuativo (ai Commi 1 e 2) ricorda inoltre che i proprietari di alberi o siepi confinanti con strade ed autostrade devono provvedere a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale o che nascondono la segnaletica e rimuovere nel più breve tempo possibile alberi o ramaglie eventualmente caduti sul piano stradale.

In generale, la disposizione delle essenze nell'area dovrà considerare le dimensioni della chioma a maturità delle piante, al fine di evitare sovrapposizioni di chioma superiori a 1/4 del volume.

Ogni esemplare dovrà disporre, già all'impianto, di un'area libera da manufatti pari alle esigenze della specie a maturità.

ALLEGATO F

DETERMINAZIONI DELLE INDENNITA' PER LESIONI ALLE ALBERATURE

E' possibile quantificare economicamente i danni che le opere edili, o gli errati interventi di gestione, arrecano agli alberi, la cui rilevanza dipende dall'età, dalla dimensione, dal carattere di pregio dell'individuo arboreo.

L'essenza di questa procedura, elaborata dapprima in Svizzera e poi adottata anche in Francia, consiste nell'individuare un certo numero di indici (indipendenti tra loro) espressivi del valore della pianta, formare per ciascuno una scala di valutazione, legare tra loro gli indici con operazioni aritmetiche e riportare il risultato ad un valore monetario di base, in genere corrispondente al prezzo di acquisto dell'essenza vegetale ad una determinata dimensione (Fabbri M., Pirani A., 1988. *La stima del valore di piante arboree ornamentali – criteri e metodi a confronto*, Genio rurale 8 : 5 -11).

Tale metodologia è stata utilizzata dal Comune di Milano e dal Comune di Torino (Bovo G., Cecon F., Fogliato G., Miglietta P., Peano O., Vanzo A., 1995. *Regolamentazione dei lavori di ripristino conseguenti a manomissioni di aree verdi e alberate*, Acer 1: 17-22) e pubblicata, oltre che dalla rivista Acer sopra citata, anche nel sito www.greentarget.com.

Il metodo, in sintesi, considera:

- un prezzo base;
- un indice estetico e dello stato sanitario;
- un indice di posizione;
- un indice di dimensione.

PREZZO BASE (P):

è considerato pari ad **un decimo** del prezzo di vendita di un albero avente, per le latifoglie, circonferenza al fusto pari a 10 – 12cm e 16 – 18cm per le conifere.

INDICE ESTETICO E DELLE CONDIZIONI SANITARIE (I_e):

il valore del coefficiente varia da 1 a 10 in funzione della bellezza, della posizione rispetto ad altre piante (pianta isolata, in filare, in gruppo) delle condizioni fitosanitarie e vegetative.

INDICE DI POSIZIONE (I_p):

poiché, per ragioni biologiche, oltre che estetiche, gli alberi assumono maggior valore nelle zone urbane rispetto alle zone rurali, si considera un coefficiente che varia da 2 a 10.

INDICE DI DIMENSIONE (I_d):

è correlato alla circonferenza del tronco ad un metro dal suolo. L'indice esprime l'aumento del valore in funzione dell'età dell'albero e nel contempo tiene conto della diminuzione delle possibilità di sopravvivenza per gli alberi più vecchi.

Il valore ornamentale (V) della pianta abbattuta si ottiene dalla moltiplicazione del prezzo base per i tre indici citati

$$V = P \times I_e \times I_p \times I_d$$

DANNO TOTALE PER ABBATTIMENTO DELL'ALBERO

L'indennizzo complessivo sarà determinato dalla seguente formula :

$$I = (V.o. + S.a.) - V.I.$$

Dove

I = indennizzo (ornamentale) spettante all'Amm. Comunale

V.o. = valore ornamentale = $P \times l_e \times l_p \times l_d$

S.a. = spese di abbattimento (se sostenute dall'Amm. Comunale)

V.I. = valore di mercato del legname da opera ricavabile (se esistente)

DANNO PARZIALE

A) STIMA DEI DANNI PER FERITE E SCORTECCIATURE DEL TRONCO

In caso di ferite o scortecciature al tronco il danno è proporzionale all'estensione in larghezza delle lesioni in rapporto alla circonferenza della pianta. Nel caso di più lesioni a diverse altezze del tronco, si sommeranno tra loro le misure delle lesioni.

Lesioni in percentuale sulla circonferenza del tronco	Indennità in percentuale del valore dell'albero
Fino a 10	10
Da 11 a 20	20
Da 21 a 25	25
Da 26 a 30	35
Da 31 a 35	50
Da 36 a 40	60
Da 41 a 45	80
Da 46 a 50	90

L'indennizzo sarà determinato da

I = Indennità percentuale x valore ornamentale dell'albero

Ad esso andranno aggiunte le spese accessorie per la rifilatura e la disinfezione delle ferite.


B) DANNEGGIAMENTI ALLA CHIOMA

Se le parti danneggiate riguardano la chioma, si terrà conto del volume prima e dopo l'evento dannoso incrementato del costo per l'eventuale intervento cesorio per la riequilibratura della chioma.

B) DANNEGGIAMENTI ALLE RADICI

E' bene ricordare che il diametro della zolla radicale di sicurezza, che scongiura il pericolo di ribaltamento dell'albero, è dato dalla relazione $Rw=64 R^{0.42}$ dove R è il raggio del tronco e Rw il raggio della zolla radicale (Mattheck, 2003).

L'indennizzo si basa sulla considerazione che il danneggiamento dell'apparato radicale compromette la stabilità dell'albero e che le gravi lesioni alle radici aprono la strada a infezioni fungine che, nel corso degli anni, porteranno a marciumi del colletto con conseguenti rischi di schianti improvvisi dell'intero albero.



- S,T** Distanza delle estremità dello scavo dal centro del tronco misurato al colletto (lati del triangolo tra il centro del tronco e le estremità dello scavo)
- M** Diametro del fusto al colletto della pianta
- N** Ampiezza del fronte di scavo (estensione in metri del fronte di scavo)
- U** Settore angolare danneggiato (coseno): considerato che l'area di rispetto si estende attorno alla pianta per un raggio angolare di almeno m 3 oltre al raggio del fusto, si viene a formare un cerchio sul quale è possibile determinare il settore circolare danneggiato dallo scavo.

Applicando il teorema di Carnot si trova il coseno dell'angolo opposto allo scavo

$$\text{coseno } \beta = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2ab} \text{ sostituendo } \frac{(S+M/2)^2 + (T+M/2)^2 - N^2}{2(S+M)(T+M)}$$

- P** Settore angolare danneggiato
- Q** Incidenza sull'apparato radicale: percentuale di danno ricavata dalla proporzione tra l'angolo del settore circolare danneggiato ed il cerchio considerato
- R** Danno biologico: percentuale del valore ornamentale del soggetto, ovvero

$$\text{Valore ornamentale: } 100 = \text{danno biologico} : Q$$

ALTRI DANNI

Qualora si riscontrassero danni (scortecciamenti, rotture,...) al tronco ed ai rami delle piante comunali, dove per il loro ripristino è necessario l'intervento di un operatore specializzato per procedere a disinfezioni, ancoraggi, riduzioni di rami, ecc..., l'indennizzo richiesto sarà pari alla spesa sostenuta dall'Amm. Comunale per l'intervento effettuato sulla pianta danneggiata, maggiorato della diminuzione di valore determinata secondo le procedure contenute nel presente paragrafo.

Gli indennizzi di cui sopra verranno maggiorati del 18% quale rimborso delle spese sostenute dall'Amm. Comunale per il controllo di contabilizzazione dei lavori effettuati ed a parziale compenso del degrado generale apportato.

ALLEGATO G

RESPONSABILITA' IN CASO DI DANNI PROVOCATI DA ALBERATURE

Il soggetto responsabile: *il custode*

La giurisprudenza individua nel custode la figura responsabile degli eventuali danneggiamenti causati dalla caduta di un albero.

Custode è colui che ha la padronanza e la disponibilità, di fatto, delle alberature oggetto dell'eventuale sinistro.

Il custode è responsabile primario per il fatto di avere il potere e il dovere di governare (gestire) l'alberatura.

E' quindi corretto dire che il proprietario (persona privata o amministratore pubblico) è sempre custode dei propri alberi fatte salve le eccezioni legate al trasferimento del diritto di proprietà dal titolare stesso ad altro soggetto (es. contratti di comodato e di locazione, alcuni contratti d'opera, di appalto, di gestione,...).

La responsabilità civile e penale

Il Codice Civile riconosce una responsabilità dolosa ad un sinistro programmato o previsto; addebita invece una responsabilità colposa quando il sinistro non è stato determinato intenzionalmente ma si è verificato a causa di negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi o regolamenti, ordini o discipline (art 43 C.P.)

Nel caso di schianto di un albero risulta improbabile riconoscere un'azione di tipo doloso. E' tipica invece la responsabilità colposa del custode che si origina da un danno prodotto dall'albero per non essere stato convenientemente custodito

La pratica del capitozzo delle radici, ad esempio, può condurre un esemplare arboreo al ribaltamento. Gli schianti degli alberi sono anche imputabili a patologie e difetti di crescita.

Nel caso in cui la caduta di un albero, o di parte di esso, provochi un danno a cose o persone, la responsabilità è regolamentata dal Codice Civile agli artt. 2043 e 2051: "*Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito*".

Il proprietario di un bene, in quanto custode del bene, possiede la responsabilità civile e penale in relazione ai danni che il bene stesso può arrecare a cose e persone.

Sussiste, quindi, una presunzione di colpa nei confronti di colui che ha il dovere e il potere di custodire e vigilare sulla cosa (in questo caso un albero), affinché non rechi danni a terzi.

Il dovere di custodia consiste nel conservare il potere di controllo sulla cosa (mobili, immobili, ...)

La responsabilità del custode ha origine dal danno che la cosa stessa ha prodotto per non essere stata convenientemente custodita.

La prova liberatoria concerne nell'individuazione di una causa autonoma dell'evento dannoso e quindi non imputabile al possessore della cosa (caso fortuito, forza maggiore, fatto del terzo o dello stesso danneggiato,...).

Per un'Amministrazione comunale l'omesso controllo come anche l'omesso intervento di abbattimento e/o messa in sicurezza di un albero pubblico con indice di rischio statico evidente generano responsabilità primarie in caso di danni.

L'organo amministrativo è responsabile della manutenzione del verde pubblico e dunque titolare di una posizione di garanzia nei confronti altrui, relativamente a tutti gli eventi dannosi o pericolosi che dal verde possono derivare.

ALLEGATO H

STRUMENTI LEGISLATIVI DI RIFERIMENTO

LEGISLAZIONE NAZIONALE

- D.P.R. n. 223/88 “Attuazione delle direttive CEE 78/631 e 81/291”
- D.L. 194/95 “ Recepimento della direttiva 91/414 CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari”
- C.M. 10/6/1995 n. 17 “Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari: il D.Lgs 17/3/1995, n.194, di attuazione della direttiva 91/414/CEE e successive modifiche e integrazioni”
- C.M del 15/4/1999 n. 7 “ Immissione in commercio di prodotti fitosanitari destinati al trattamento delle piante ornamentali e dei fiori da balcone, da appartamento e da giardino domestico già disciplinati come presidi medico-chirurgici”
- D.P.R. 23 aprile 2001 n. 290 “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”
- D.M. 17/4/1998 " Disposizioni di lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano", G. U . 125 del 1/6/1998 e successiva circolare applicativa del 17/4/1998
- D.M. 23/2/2006 “Misure per la lotta obbligatoria contro il cinipide del castagno (*Dryocosmus kuriphilus*)” G.U. n. 61 del 14/3/06
- D.M. 10/9/1999 “ Regolamento recante misure contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*) delle rosacee” G.U. 243 del 15/10/1999
- D.P.R. 23 aprile 2001 n. 290 “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”
- D.M. 30/10/2007 “ Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino *Thaumetopoea pityocampa* (Den. Et Schiff.)” G.U. n. 40 del 16/2/2008
- L. 09/01/2006, n°14 “Convenzione europea del paesaggio”
- Codice Urbani (D.Lgs.42 del 2004) e successiva integrazione D.Lgs.152 del 2006

LEGISLAZIONE REGIONALE

- Determinazione n. 15904 del 29 novembre 2007 “ Divieto di impianto dei Crataegus ornamentali _ prorogato il divieto di impianto dei Crataegus fino al 31 dicembre 2010. Bur n. 184 del 19/12/2007
- Deliberazione n. 1224 del 28/7/2008 “Misure generali di conservazione delle ZPS”

CODICE CIVILE

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - G. U . 4 aprile 1942, n. 79)

- Art.. 892 distanze per gli alberi;
- Art.. 893 alberi presso strade, canali e sul confine di boschi;
- Art.. 894 alberi a distanza non legale;
- Art.. 895 divieto di ripiantare alberi a distanza non legale;
- Art.. 896 recisione di alberi protesi e di radici.

NUOVO CODICE DELLA STRADA

(G. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 aggiornato con D. Lgs. 10 settembre 1992, n. 360)

- Art.. 16 fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati;
- Art.. 17 fasce di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati;
- Art.. 18 fasce di rispetto ed aree di visibilità dei centri abitati;
- Art.. 29 piantagioni e siepi.

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E ATTUAZIONE NUOVO CODICE DELLA STRADA
(D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - G. U . 28 dicembre 1992, n. 303)**

- Art.. 26 fasce di rispetto fuori dai centri abitati;
- Art.. 28 fasce di rispetto per l'edificazione nei centri abitati.

FASCE DI RISPETTO LUNGO I TRACCIATI DELLE FERROVIE (D.P.R. n. 753 del 17/7/1980)

FASCE DI RISPETTO DAI CANALI (Regolamento dei Consorzi di Bonifica)

REGIO DECRETO n. 523 del 1904 (area di rispetto di alberi e arbusti dall'argine maestro e dal ciglio di sponda fluviale)

NORME DIN 18 916

(Lavori di paesaggismo - Piante e lavori di piantagione - Caratteristiche delle piante e sistemi di impianto)

NORMA ITALIANA C.E.I.

(Esecuzione delle linee elettriche esterne - C.E.I. 11-4 fascicolo 1192)

- 2.1.06 distanze di rispetto per i conduttori ed elettrodotti

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

PRG

COMUNE DI ROTTOFRENO



PROVINCIA DI PIACENZA

MODULO A DICHIARAZIONE ALBERI TUTELATI IN AREA SOGGETTA A PERMESSO DI COSTRUIRE

Al Responsabile ufficio Urbanistica/Edilizia del Comune di Rottofreno
e.p.c. Ufficio Ambiente

OGGETTO : dichiarazione riguardante il patrimonio arboreo tutelato all'interno del lotto interessato all'intervento edilizio (n D.I.A. o P.D.C. _____)
Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. n° _____
del _____

Il/la

sottoscritt.....

residente in

.....via.....n°.....tel.....

in qualità di proprietario del terreno sito in Rottofreno località.....,

via.....e distinto al mappale n°..... del

foglio n°.....

DICHIARA (cancellare la parte da escludere)

- che non vi sono essenze arboree rientranti nelle tipologie sotto tutela del Regolamento e che sono necessarie autorizzazioni per interventi sul verde limitatamente ad alberi non tutelati.
- che il patrimonio arboreo di pregio sotto tutela del Regolamento sito nel succitato lotto, indicato nella planimetria di progetto (allegata alla presente richiesta) consistente in n°.....esemplari delle seguenti specie:
 -
 -
 -
 -
 -
 -

verrà mantenuto integro.

Più precisamente:

- non verranno abbattuti alberi sotto tutela;
- non verranno realizzati scavi entro i limiti stabiliti dall'art 9 del Regolamento Comunale;
- non verrà impermeabilizzato il terreno con coperture entro m 2 dal profilo del tronco;
- non verranno versate sostanze inquinanti o tossiche al piede degli alberi.

Dichiara inoltre, di aver preso visione di quant'altro disposto nel Regolamento di tutela dal patrimonio arboreo di cui all'oggetto.

In fede

Firma

COMUNE DI ROTTOFRENO



PROVINCIA DI PIACENZA

**MODULO B
RICHIESTA PER L'ABBATTIMENTO
DI ALBERI SOTTO TUTELA IN AREE PRIVATE**

Al signor Sindaco del Comune di Rottofreno
e p.c. all'Uff. AMBIENTE

OGGETTO : dichiarazione riguardante il patrimonio arboreo all'interno del lotto interessato all'intervento edilizio.

Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. n° _____ del _____

Il/la

sottoscritt.....

residente _____ in

.....via.....n°.....tel.....

.....

in qualità di proprietario del terreno sito in in

via.....

e distinto al mappale n°.....del foglio n°.....

CHIEDE L'AUTORIZZAZIONE

All'abbattimento degli esemplari arborei descritti nella perizia tecnica allegata.

Dichiara inoltre di provvedere a piantagioni in sostituzione con n°.....nuovi esemplari arborei delle seguenti specie:

-
-
-
-
-

Ovvero

Dichiara di non sostituire con nuove piantagioni gli alberi abbattuti per i seguenti motivi:

Dichiara inoltre, di aver preso visione di quant'altro disposto nel Regolamento del verde di cui all'oggetto.

In fede

Firma

COMUNE DI ROTTOFRENO



PROVINCIA DI PIACENZA

MODULO C RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESTIRPAZIONE DI SIEPI O FILARI IN ZONA AGRICOLA CON IMPEGNO AL REIMPIANTO

Al signor Sindaco del Comune di Rottofreno
e p.c. all'Uff. LL.PP.

OGGETTO : Richiesta di taglio con estirpazione delle ceppaie e relativo impegno di
reimpianto con garanzia di attecchimento entro anni 2 (due).

Il/la sottoscritt.....residente in
.....
via.....n°.....tel.....in qualità di
proprietario del terreno sito in Somaglia, via..... e
distinto al mappale n°..... del foglio n°.....

CHIEDE L'AUTORIZZAZIONE di poter estirpare la tipologia vegetazionale a seguito descritta: (compilare la voce relativa all'intervento)

essenza (specie botanica)

tipologia (siepe o filare
arboreo)_____

sviluppo lineare continuo (m)_____ estensione lineare intervento
(m)_____

numero soggetti eliminati_____

motivazione della
richiesta_____

giustificazione tecnica della richiesta (vedi certificazione allegata firmata da tecnico
abilitato)_____

Il/la sottoscritt.....dichiara inoltre di impegnarsi al reimpianto di sostituzione entro e non oltre la data del..... con n° soggetti..... della seguente essenza botanica:

- _____
- _____
- _____

piantumati in località.....

Ovvero

Dichiara di non sostituire con nuove piantagioni gli alberi abbattuti per i seguenti motivi:

Dichiara inoltre, di aver preso visione di quanto disposto nel Regolamento del verde di cui all'oggetto.

In fede

Firma